

Codice A1813C

D.D. 17 aprile 2026, n. 712

RD n. 523/1904, LR n. 12/2004 e s.m.i., DPGR n. 10/R del 16/12/2022. - Fascicolo TO.CO.2773 - Rinnovo di concessione demaniale n. 5 del 02.10.2007, regolata dal disciplinare n. 290 del 26.09.2007, per parziale copertura del Canale di Bricherasio in corrispondenza di una rotatoria stradale in Comune di Bricherasio (TO). Richiedente: Comune di Bricherasio.



ATTO DD 712/A1813C/2026

DEL 17/04/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: RD n. 523/1904, LR n. 12/2004 e s.m.i., DPGR n. 10/R del 16/12/2022. - Fascicolo TO.CO.2773 – Rinnovo di concessione demaniale n. 5 del 02.10.2007, regolata dal disciplinare n. 290 del 26.09.2007, per parziale copertura del Canale di Bricherasio in corrispondenza di una rotatoria stradale in Comune di Bricherasio (TO). Richiedente: Comune di Bricherasio.

Vista la domanda con la quale il Comune di Bricherasio – partita iva 01485680019 – Piazza Santa Maria 11- 10060 Bricherasio - ha presentato, in data 02.03.2026 prot. n. 10674/A1813C, istanza di rinnovo della concessione demaniale relativa ad una copertura del Canale di Bricherasio, in corrispondenza di una rotatoria stradale in Comune di Bricherasio (TO), concessione demaniale assentita in data 02.10.2007 n. 5, regolata dal disciplinare n. 290 del 26.09.2007 e dalla autorizzazione idraulica n. 4041 del 26.04.2006.

Preso atto della dichiarazione del Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Bricherasio, Geom. Romina Bruno, in cui si attesta che a seguito di ispezione visiva condotta, non sono state riscontrate modifiche dello stato dei luoghi e delle tipologie d'uso e che non sono state apportate variazioni alle opere realizzate secondo progetto autorizzato con Autorizzazione Idraulica n. 4041 assunta con DD n. 642 del 26.04.2006.

Il Settore, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale 16.12.2022 n. 10/R (di seguito "Regolamento"), ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile ed ha avviato il procedimento con nota prot. n. 12448/A1813C del 12.03.2026 nei confronti del richiedente.

Preso atto delle positive valutazioni tecniche effettuate dal Settore, per cui è possibile confermare, ai sensi del R.D. 523/1904 ai soli fini idraulici, la validità dell'autorizzazione idraulica n. 4041 assunta con DD n. 642 del 26.04.2006

Preso atto della concessione demaniale TO.CO.2773, rilasciata dalla Regione Piemonte, Settore decentrato OO.PP e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino n. 5 del 02/10/2007, regolata dal disciplinare n. 290 del 26.09.2007, scaduta in data 31.12.2025.

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria, è possibile rilasciare la seguente concessione demaniale, per anni 30 fino al 31.12.2056 sulla base dello schema del disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenenti gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Ai sensi dell'art.12 del Regolamento, il richiedente dovrà provvedere a firmare digitalmente il disciplinare, entro 30 giorni dalla richiesta pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera c) del Regolamento.

Il canone annuo è determinato in Euro 218,00, ai sensi della tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17 dicembre 2018, aggiornata con D.D. n. 2656 del 12 dicembre 2024.

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione è avvenuto nei termini previsti dall'art. 2 comma 3 del Regolamento.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8 – 8111 del 25.01.2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- vista la L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022 recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del Regolamento Regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- viste la L.R. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;
- visto il D.lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi";
- visto il Regolamento Regionale di contabilità n. 9 del 16.07.2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5.12.2001 n. 18/R", aggiornato alle modifiche del 21.12.2023 n. 11/R "Modifiche al regolamento regionale 16.7.2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale);
- visto il D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- visti gli artt. 17 e 18 della legge regionale n. 23/2008;
- Legge regionale 3 febbraio 2026, n. 3 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";
- D.G.R. n. 1-2209 del 9 febbraio 2026 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e disposizioni di natura autorizzatoria.";
- DGR 3-2182/2026/XII - Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021.;

determina

1. di assentire il rinnovo della concessione demaniale n. 5 del 02.10.2007, regolata dal disciplinare n. 290 del 26.09.2007, per parziale copertura del Canale di Bricherasio nell'ambito di una rotatoria stradale in Comune di Bricherasio (TO);
 2. di confermare, ai sensi del R.D. 523/1904, l'autorizzazione idraulica n. 4041 del 26.04.2006 del Settore decentrato OOPP e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino assunta con D.D. n. 642 del 26.04.2006, relativa ad una rotatoria stradale posta all'incrocio tra Via Vittorio Emanuele II, via Daneo e via De Gregorio di San'Elia, e parziale copertura del canale di Bricherasio, nel rispetto di quanto riportato negli elaborati tecnici presentati e qui esaminati nell'ambito della procedura di rinnovo della concessione demaniale, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni contenute;
- di approvare lo schema di disciplinare di concessione, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di richiedere la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall'art.12 del Regolamento;
- di stabilire:
- a. la decorrenza della concessione dalla data del presente provvedimento;
 - b. che l'utilizzo del bene demaniale ha inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 12 del Regolamento e previa sottoscrizione del disciplinare;
 - c. che, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento, la mancata firma del disciplinare entro i termini di cui all'art. 12, comporta la cessazione della concessione;
 - d. la durata della concessione in anni 30 fino al 31.12.2056, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
 - e. che il canone annuo, fissato in Euro 218,00, è soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti.

Si attesta che la presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 in quanto non rientrante in una delle categorie in esso indicate.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

I funzionari istruttori
(Sig.ra Carla Gagliardi)
(Dott. Geol. Ermes Fusetti)

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana
di Torino)
Firmato digitalmente da Daniele Caffarengo

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹,
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Schema_disciplinare_TOCO2773.pdf

Allegato 

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

REGIONE PIEMONTE

Codice Fiscale 80087670016

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino

Pratica TO.CO.2773 Disciplinare di concessione demaniale

Rep. N° del

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione demaniale per il rinnovo di concessione demaniale n. 5 del 02/10/2007, regolata dal disciplinare n. 290 del 26/09/2007, per parziale copertura del Canale di Bricherasio in corrispondenza di una rotonda stradale in Comune di Bricherasio (TO), ai sensi del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. in data 16.12.2022, n. 10/R .

Richiedente: Comune di Bricherasio - con sede in Piazza Santa Maria 11- 10060 Bricherasio, - Codice Fiscale/Partita i.v.a. 01485680019.

Art. 1- Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione demaniale per il rinnovo di concessione demaniale n. 5 del 02/10/2007, regolata dal disciplinare n. 290 del 26/09/2007, per parziale copertura del Canale di Bricherasio in corrispondenza di una rotonda stradale in Comune di Bricherasio (TO). La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

Art. 2 - Prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle opere.

Il mantenimento delle opere oggetto della concessione e la loro successiva gestione e manutenzione dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni tecniche-idrauliche ed amministrative contenute nella determinazione dirigenziale di concessione.

Art. 3 - Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per

anni trenta e pertanto con scadenza al **31.12.2056**. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere, anche parzialmente, la concessione in qualunque momento con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro. Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento regionale. E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione l'indennizzo che sarà stabilito dall'Amministrazione regionale, la quale ha facoltà di procedere all'esecuzione forzata, nelle forme amministrative.

Art. 4 - Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima.

E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale. E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente. Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e

provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti, se presenti, ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica competente qualora si tratti di rimuovere manufatti di rilevante entità. Viene fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 - Canone

Il concessionario corrisponde alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, determinato sulla base della normativa regionale vigente e soggetto alle variazioni conseguenti a modifiche legislative e regolamentari. Il canone è stabilito, ad oggi, nella misura di € 218,00 .

Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della Concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino allo spirare del 30° giorno. Per ritardi superiori al 30 giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal 31° giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6 - Deposito cauzionale

Il concessionario, ai sensi del Regolamento Regionale del 16 Dicembre 2022 n. 10/r Art. 11 comma 4 è esonerato dal versamento della cauzione.

Art. 7 - Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8 - Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 9 - Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la sede del Comune di Bricherasio (TO).

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

COMUNE DI BRICHERASIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Legale rappresentante Simone Ballari

Dott. Ing. Daniele Caffarengo

(firmato digitalmente)(*)

(firmato digitalmente)(*)

(*)Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20, comma 1 bis, del D.Lgs. 82/2005.